



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 09/07/2020

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di 5 BFP appartenenti alla serie "Q/P", sottoscritti in data 14/07/1986 e incassati in data 11/08/2017 per totale complessivo di € 30.355,97.

Fa presente che il timbro modificativo dei rendimenti apposto sul retro dei titoli nulla ha disposto circa le condizioni applicabili al periodo successivo al 20° anno, rimaste dunque inalterate.

Richiama in proposito la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto che *"la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, nonostante che il relativo regime fosse stato previamente mutato da un decreto ministeriale non menzionato nei relativi documenti"*. Afferma che, a tali principi, si sono uniformati la successiva giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass. Civ., 28/02/2018, n. 4761), la giurisprudenza di merito (*ex multis* Tribunale di Milano, sentenza del 22/02/2018) e lo stesso Arbitro Bancario Finanziario (*ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 17144/19 e Collegio di Napoli, decisione n. 2123/19).

Ritiene pertanto che l'intermediario avrebbe dovuto rimborsare la maggiore somma di € 46.623,78, con una differenza, in proprio favore, pari a € 16.267,81, al netto delle imposte, conformemente ai conteggi effettuati e svolti *"in ossequio a quanto risulta dal tenore letterale dei buoni"*.

La ricorrente chiede all'Arbitro di:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in via principale, disporre che l'intermediario rimborsi i buoni fruttiferi postali in oggetto, provvedendo alla corresponsione della somma di € 16.267,81, oltre interessi di legge, dalla data di deposito del presente ricorso sino al saldo;

sempre in via principale, disporre che l'intermediario rimborsi altresì la somma di € 20,00, versata all'atto della presentazione del ricorso.

Costitutosi, l'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interesse dei buoni sono disposte *“con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale”* e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*. Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986 e che gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro dei buoni venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrisondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (e cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che la ricorrente, *“sin dalla data del rilascio”* dei buoni, era a conoscenza dell'appartenenza di questi ultimi alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui buoni al momento del rilascio dei titoli; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell'ultima riga di tale sottostante scritta”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui, una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q”, *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D'altronde, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU, nel riaffermare la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni.

Ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Sostiene infatti che tale decisioni non hanno considerato che l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le*



somme complessivamente dovute”, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto, richiama alcune sentenze della giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltretutto la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

L’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso, *“in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

In sede di repliche, la ricorrente cita la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, che ha confermato l’orientamento consolidato dell’ABF in relazione a casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento, secondo cui i buoni devono essere liquidati come da timbro apposto sul retro fino al 20° anno in regime di interesse composto, mentre per il periodo successivo sino al 30° anno, in assenza di modifica, devono essere rimborsati in regime di capitalizzazione semplice secondo quanto originariamente previsto dai titoli stessi, al netto delle ritenute fiscali.

Fa poi presente che l’intermediario, essendo un soggetto di diritto privato, è tenuto a rispettare le norme di diritto comune, con specifico riferimento a quelle inerenti alla formazione del vincolo contrattuale con l’investitore.

Evidenzia che l’art. 173, terzo comma, D.P.R. 29/03/1973, n. 156 è *“chiarissimo”* nel disporre che la tabella a tergo dei buoni fruttiferi postali deve essere integrata con quelle a disposizione presso gli uffici dell’intermediario nel solo caso in cui i tassi di rendimento siano modificati da un provvedimento successivo alla loro emissione; viceversa, qualora dopo la sottoscrizione non sopravvenga alcun mutamento normativo, gli interessi dovranno essere corrisposti esclusivamente sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, proprio come nel caso oggetto del presente giudizio.

Precisa che anche l’art. 4 del D.M. 13/06/1986 conferma che il valore del rimborso (*“le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi”*) si determina esclusivamente sulla base di quanto risulta dal tenore letterale del buono, in ossequio alle indicazioni presenti a tergo dello stesso.

Rileva che, qualora si volesse supporre che la mancata correzione dei rendimenti per l’ultimo decennio sia imputabile ad un errore dei dipendenti dell’intermediario, tale circostanza non potrebbe comunque ripercuotersi negativamente sui risparmiatori, il cui legittimo affidamento deve invece essere tutelato.

Soggiunge che il già citato D.M. del 13/06/1986 *“non riveste affatto carattere imperativo”* e, pertanto, le norme ivi contenute possono essere derogate dalle parti, in quanto non sono poste a presidio né di un interesse generale prevalente, né a presidio dell’interesse della parte più debole (richiama, a supporto, anche alcune pronunce dell’Arbitro).

Fa presente che, in casi del tutto analoghi, anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in senso favorevole al risparmiatore (*ex multis*, Corte d’Appello di Brescia, sentenze n. 438/20 e n. 1549/19), come pure l’Arbitro Bancario Finanziario (*ex multis*, Collegio di Coordinamento n. 6142/20 già menzionato e Collegio di Torino, decisione n. 2848/20).

Esprime infine talune riflessioni critiche nei confronti degli ulteriori provvedimenti richiamati dall’intermediario, tra cui la sentenza n. 3963/19 della Corte di Cassazione, che riguarda fattispecie di buoni emessi anteriormente al D.M. del 1986 e, dunque, totalmente differente da quella del presente procedimento.

Insiste pertanto per l’accoglimento delle richieste avanzate in sede di ricorso.



DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 5 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

L'intermediario ha utilizzato i moduli cartacei della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione.

Come è noto, i Collegi ritengono che, laddove i BFP rechino, sulla parte anteriore, la dicitura "Serie Q/P" e, sul retro, la misura dei tassi della serie "Q", gli originari intestatari dei buoni in questione erano certamente in grado di rendersi conto dei rendimenti effettivi, inferiori a quelli previsti per la precedente serie "P", sicché è corretto che il rimborso sia stato calcolato in base ai minori tassi d'interesse.

Senonché, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo ai rendimenti previsti dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 14873 del 27 agosto 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS